



Rimborso di imposte erroneamente versate possibile solo entro l'anno

Con **Risposta 2 febbraio 2007, prot. n. 2007/1539**, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **dal 2002, l'unica procedura ammessa** per il recupero di imposte erroneamente autoliquidate e versate, è rappresentata dal **comma 8-bis, art. 2, D.P.R. n. 322/1998**, in base a cui la dichiarazione dei redditi può essere rettificata a favore del contribuente solo **entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno successivo**.

Oltre tale termine non è possibile procedere alla presentazione di una dichiarazione rettificativa né presentare istanza di rimborso ex art. 38, D.P.R. n. 602/73.

La possibilità di recuperare le somme nei **termini previsti dall'art. 38, D.P.R. n. 602/73** (ovvero 48 mesi dal versamento) vale solo **per i periodi anteriori al 1° gennaio 2002**, anno di entrata in vigore delle nuove regole fissate dal citato **comma 8-bis**.